



## REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – BANDO MISURA 4.1 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

**Sotto Misura 4.1 - "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole"**

**Operazione A)**

**Obiettivi:** La misura è finalizzata a garantire il sostegno del settore della produzione primaria attraverso il miglioramento della competitività delle imprese agricole.

**Destinatari del bando:** Imprenditori agricoli singoli e associati. Possono beneficiare del sostegno previsto dalla presente sottomisura anche gli enti pubblici o associazioni agrarie comunque denominate (comunanze, università, ecc.) a condizione che conducano direttamente i loro terreni agricoli di proprietà.

**Annualità: 2017**

**Dotazione finanziaria assegnata: € 12.500.000,00**

**Data di decorrenza presentazione delle domande: 04-04-2017**

**Scadenza per la presentazione delle domande: 12-09-2017**

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Dott. Andrea Scarponi

Tel. 071-806.3649 0733-2932288 **Indirizzo mail:** andrea.scarponi@regione.marche.it

## Sommario

<b>1. Definizioni</b>	4
<b>2. Obiettivi e finalità</b>	7
<b>3. Ambito territoriale</b>	7
<b>4. Dotazione finanziaria</b>	7
<b>5. Descrizione del tipo di intervento</b>	7
<b>5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto</b>	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	8
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	8
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	9
<b>5.2 Tipologia dell'intervento</b>	12
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	12
<b>5.3 Spese ammissibili e non ammissibili</b>	17
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	17
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	18
<b>5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto</b>	19
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	19
<b>5.5 Selezione delle domande di aiuto</b>	20
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	20
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	27
<b>6. Fase di ammissibilità</b>	27
<b>6.1 Presentazione della domanda di sostegno</b>	27
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	27
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	28
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli interventi</i>	28
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	30
<b>6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno</b>	32
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	32
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	34
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	34
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	35
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	35

<b>7. Fase di realizzazione e pagamento</b> .....	35
<b>7.1 Variazioni progettuali</b> .....	35
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i> .....	36
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante</i> .....	37
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i> .....	37
<b>7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali</b> .....	37
<b>7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo</b> .....	38
7.3.1 <i>Presentazione delle domande</i> .....	38
7.3.2 <i>Istruttoria delle domande</i> .....	38
<b>7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)</b> .....	39
7.4.1 <i>Presentazione delle domande</i> .....	39
7.4.2 <i>Istruttoria delle domande</i> .....	41
<b>7.5 Domanda di pagamento di saldo</b> .....	41
7.5.1 <i>Presentazione delle domande</i> .....	41
7.5.2 <i>Istruttoria delle domande</i> .....	43
7.5.3 <i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.</i> .....	43
<b>7.6 Impegni dei beneficiari</b> .....	44
7.6.1 <i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.</i> .....	44
<b>7.7. Controlli e sanzioni.</b> .....	45
<b>7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi</b> .....	46
<b>7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità</b> .....	46

## 1. Definizioni

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche

**AUTORITA' DI GESTIONE (AdG):** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

**BENEFICIARIO:** soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno

**CANTIERABILITÀ:** sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.)

**CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA):** codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

**COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM):** Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

**CONTO CORRENTE DEDICATO ESCLUSIVO:** conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato in via esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi del Reg. UE 1305/2013 art. 66 lettera C punto i) e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).

**DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO:** provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria

**DEMARCAZIONE:** termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari

**DOMANDA DI SOSTEGNO:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale

**DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento

**FASCICOLO AZIENDALE:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi

**FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

**GIOVANE AGRICOLTORE:** soggetto di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda (art.2 lett. n del Reg. UE 1305/2013)

**IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP):** Per ottenere la qualifica è necessario dimostrare il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola, ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dall'attività agricola. Nel caso in cui l'imprenditore operi in zona svantaggiata di cui all'art. 17 del Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%. (art. 1 D.lgs 99/2004 e art. 1 D.lgs 101/2005).

**IMPRESA IN DIFFICOLTA':** l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:<sup>2</sup>

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate<sup>3</sup>;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate<sup>4</sup>;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

**LOCAZIONE FINANZIARIA (Leasing):** è ammissibile al sostegno previsto dal presente avviso la spesa sostenuta in relazione a operazioni di acquisto di macchine, attrezzature (anche informatiche) ed impianti mediante locazione finanziaria quale aiuto accordato all'utilizzatore.

---

compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

<sup>2</sup> Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

<sup>3</sup> Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese( società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione

<sup>4</sup> Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

**PACCHETTO GIOVANI:** modalità di progettazione integrata della sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” che consente al giovane di beneficiare contestualmente del premio all’avviamento e del contributo previsto dalle sottomisure attivate (M. 1.1, M.2.1, M. 4.1, M. 6.4A)

**PRODUZIONE STANDARD (PS):** Potenziale produttivo dell’azienda agricola calcolato sulla base del valore medio delle produzioni agricole aziendali, relative alle coltivazioni e agli allevamenti, come prevede il Regolamento (CE) n. 1242/2008

**POTENZA MOTRICE DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI (KW):** rapporto di conversione : 1 CV (cavallo vapore ) = 0,73 Kw - 1HP = 0,74 Kw. 1Kw = 1,36 CV

**RICHIEDENTE:** soggetto che presenta domanda di sostegno.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale

**SIAR:** Sistema Informativo Agricolo Regionale

**STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA):** le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione

**SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU):** Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all’art. 2 della Lr. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016 , le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

**TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE:** "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

"commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

**UBA:** Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti definiti

**UNITÀ DI LAVORO AZIENDALE (ULA):** una Unità di Lavoro Aziendale (ULA) corrisponde a 1.800 ore/anno di lavoro in azienda. Ai fini dei bandi del PSR sono utilizzate tabelle standard di correlazione tra le diverse attività aziendali e le ore necessarie al loro svolgimento in un anno.

**Utenti macchine Agricole (ex UMA):** Soggetti cui viene erogata l’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica sulla base di quanto disposto dal DM 454/2001 <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> DM 454/2001 –“Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.”

## 2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese del settore della produzione primaria in agricoltura al fine di accrescerne la competitività, promuovere l'adeguamento e/o ammodernamento delle loro strutture produttive nonché il miglioramento della sostenibilità globale delle stesse, anche in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Le finalità, che si intendono perseguire in particolare sono le seguenti:

- l'introduzione di nuove tecnologie;
- l'introduzione di innovazione di processo;
- il miglioramento del benessere degli animali;
- il miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;
- l'introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità;
- la riconversione produttiva rivolta al mercato;
- l'introduzione e il miglioramento delle fasi della trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali.

## 3. Ambito territoriale

La Misura si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

In particolare sono finanziabili tutti gli investimenti fissi (fabbricati ed impianti) realizzati da aziende agricole iscritte alla CCIAA da cui risulti almeno una unità locale presente nella Regione Marche.

Nel caso di investimenti mobili (macchine ed attrezzature), per imprese con terreni ubicati in più Regioni, saranno ammesse le sole spese commisurate alle superfici localizzate nella Regione Marche ( ad esempio il fabbisogno di una trattore sarà valutato sulla base della SAU presente nella Regione Marche e sulla dotazione di altre trattori presenti in azienda).

## 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 12.500.000

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. Le economie derivanti dal fondo di riserva vengono utilizzate per i bandi successivi all'accertamento delle economie, quantificabili dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi o l'esito favorevole dei ricorsi proposti.

## 5. Descrizione del tipo di intervento

### 5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

### 5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile:

### 5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (*cf. Definizioni*);
- 2) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 3) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 4) essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli;
- 5) essere in possesso di conto corrente dedicato in via esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono, intestato al beneficiario (*cf. Definizioni*);
- 6) garantire l'occupazione ad almeno 1 Unità Lavoro Aziendale (ULA), pari a 1.800 ore/anno. Tale limite è ridotto a 0,5 ULA nelle aree classificate come montane ai sensi dell'articolo 32, lettera a) del Reg. 1305/2013;
- 7) dimostrare, nel caso in cui al momento della presentazione della domanda, non si raggiunga 1 ULA o 0,5 ULA (zona montana), come stabilito nella tabella dei fabbisogni di manodopera calcolata sulla base delle disposizioni regionali, di poter conseguire tale requisito al termine del programma esclusivamente attraverso gli investimenti fissi previsti.

Le ore di manodopera, per il calcolo della ULA sia pre che post-investimento, sono ottenute applicando i valori standard di cui alla tabella **Allegato 3** (art. 3 comma 3 e 5) del Regolamento regionale n. 6 del 04-11-2013. Nell'applicazione di detta Tabella non si tiene in considerazione alcun coefficiente compensativo di cui alla sezione B.

Al termine del programma di investimento (domanda di pagamento) l'azienda deve garantire il rispetto della condizione di accesso (1 ULA) pena la decadenza totale dall'aiuto. Tale limite è ridotto a 0,5 ULA nel caso d'impresе che sono ubicate in area montana o che effettuano investimenti nell'ambito dei progetti di filiera.

- 8) avere la disponibilità delle superfici agricole sulle quali si intende realizzare l'investimento fisso a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Misura (vincolo di inalienabilità pari a 5 anni dal decreto di pagamento AGEA).

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
- d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
- e) comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.



Le superfici incluse in affitti e/o comodati, che al momento della domanda sono di durata inferiore al vincolo di inalienabilità (5 anni) non potranno essere mai considerate ai fini del calcolo delle ULA, PS, , Dimensionamento delle macchine di cui al paragrafo 5.2.1.2 ecc.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota .

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto e/o comodato, qualora non già previsto nel contratto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente **aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 90 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno**, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

### 5.1.3 Requisiti del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a **0,2** da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragr. 5.5.1. ;
2. essere cantierabile: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc). Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, **verrà verificato che nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno.**

Sono previste **deroghe, all'obbligo di cui al punto 2**, nel caso di investimenti realizzati in zone sottoposte a particolari vincoli (SIC-ZPS-vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – Zona Parco ecc. o nei Comuni del cratere sismico (sisma 2016).

In tali casi la richiesta di deroga deve essere obbligatoriamente indicata in domanda di sostegno; i titoli abilitativi devono comunque essere presentati alla struttura decentrata competente per territorio, entro il termine massimo di 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità degli investimenti.

Per coloro che attiveranno la misura 4.1 all'interno del pacchetto giovani (misura 6.1) sono previste le medesime deroghe di cui allo specifico bando.

3. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore da mantenere anche in fase di realizzazione;
4. prevedere, nel caso di investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, che gli stessi siano inseriti nell'Allegato I (Elenco previsto dall'art.38 del trattato sul funzionamento della UE) sia in entrata che in uscita del processo produttivo;

I prodotti trasformati debbono derivare per almeno il 60% da materia prima di origine aziendale in termini di quantità.

5. per gli impianti di irrigazione dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13 ed in particolare le seguenti condizioni:

- obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno;
- Qualora l'investimento consista nel miglioramento di un impianto irriguo esistente o di un elemento dell'infrastruttura dell'irrigazione, esso in base ad una valutazione effettuata prima della domanda di sostegno, deve offrire un **risparmio idrico potenziale**, compreso come minimo tra il 5% e il 25% secondo parametri tecnici dell'impianto esistente indicati nella relazione tecnica agronomica;
- nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti "meno di buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, (come nel caso dell'intero territorio della Regione Marche) gli investimenti di cui sopra sono ammissibili solo se rispettino le seguenti condizioni:
  - l'investimento deve garantire una **riduzione effettiva** (verificata ex.post tramite contatore) del consumo di acqua pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
  - l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento. Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;

Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata è ammissibile solo se:

- lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua;
- un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non provochi un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, come individuati nei secondi piani di gestione delle acque da parte delle competenti Autorità di distretto.

La verifica di quanto sopra riportato sarà effettuata tramite valutazione tecnica ex ante e mediante misurazione di contatori nella fase ex post.

- Sono inoltre ammissibili nuovi impianti irrigui solamente se strettamente commisurati alla risorsa idrica derivata da bacini di accumulo aziendale di acque piovane (laghi e vasche) o di acque reflue.

6. Rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013:

- imprese agricole aderenti alle Organizzazioni di Produttori (O.P.) o che svolgano ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, non vengono finanziati con la presente operazioni investimenti strutturali fissi (fabbricati e impianti) che abbiano un costo totale inferiore a € 160.000 euro per ciascuna domanda di sostegno. Per le imprese agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, non vengono finanziate con la presente operazione le attrezzature specifiche adibite ai processi di trasformazione e commercializzazione per il settore ortofrutta che abbiano un costo totale inferiore a 50.000 € per ciascuna domanda di sostegno. Sono comunque esclusi i costi relativi al materiale vegetale ed i relativi costi di messa a dimora per l'impianto dei frutteti che verranno finanziati esclusivamente con l'OCM;

- Investimenti nel settore vitivinicolo: Gli investimenti relativi alla lavorazione/trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo possono essere ammessi con il presente bando solo se di importo superiore a € 70.000 per ciascuna domanda di finanziamento. Saranno comunque rispettate tutte le linee di demarcazione indicate nel PSN di sostegno per il settore vitivinicolo.
- Nuovi Impianti vigneti: E' ammissibile a sostegno esclusivamente l'impianto di vigneto realizzato tramite autorizzazione di nuovo impianto ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 concessa tramite bando nazionale sulla base delle domande presentate su SIAN al MIPAAF ai sensi del DM del 15 dicembre 2015, n.12272 modificato da DM del 30 gennaio 2017 n. 527/2017 alle seguenti condizioni:
  - I soggetti richiedenti, la misura 6.1 entro 80 gg. dalla data di scadenza del relativo bando debbono detenere le autorizzazioni per il nuovo impianto ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013; per i richiedenti la presente misura 4.1 l'autorizzazione di cui sopra deve essere posseduta entro la scadenza del presente bando;
  - I vigneti debbono essere finalizzati esclusivamente alla produzione di vini a DOP (DOC/DOCG) e a IGP (IGT) delle Marche;
  - I vigneti debbono avere forma di allevamento a contropalliera adottando cordoni speronati e Guyot e con sesto di impianto tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici;
  - Le varietà di uve da vino che devono essere utilizzate sono quelle comprese tra le varietà riconosciute "idonee" alla coltivazione e classificate nella regione Marche in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002;
  - Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di nuovo impianto deve essere prodotto nel rispetto del Decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenente alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplicazione standard".
  - I vigneti oggetto di impianto devono avere una superficie minima di Ha 0,5;
  - La spesa ammissibile per l'impianto non potrà essere superiore a quanto stabilito con la DGR. 475 del 23-05-2016 tabella n. 4;
  - I vigneti impiantati dovranno:
    - essere iscritti nello schedario viticolo su SIAN di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche;
    - essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione;
    - rispettare i criteri previsti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
    - avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP delle Marche.
- apicoltori, non sono ammessi investimenti per il nomadismo tra i quali attrezzature di trasporto, acquisto sciami e arnie;

**7.** nel caso di impianti per la produzione di energia (nuovi investimenti) la capacità produttiva deve essere equivalente o inferiore ai consumi energetici aziendali post investimento.

## 5.2 Tipologia dell'intervento

### 5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili i seguenti investimenti:

**1. Fabbricati strumentali all'attività agricola:** sono consentiti lavori di costruzione, ristrutturazione e miglioramento di fabbricati aziendali produttivi, di dimensione commisurata alle esigenze dell'attività agricola e di tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 "Norme edilizie in territorio rurale", finalizzati alla:

- valorizzazione delle produzioni di qualità;
- ri-orientamento produttivo verso attività a più alto valore aggiunto;
- acquisizione in azienda di stadi produttivi successivi alla produzione;
- miglioramento degli standard di sicurezza sul posto di lavoro a livello superiore rispetto a quello definito dalle norme vigenti;
- miglioramento dell'efficienza energetica e rimozione e smaltimento dell'amianto;
- miglioramento dell'igiene e benessere degli animali a livello superiore a quello definito dalle norme vigenti.

I fabbricati strumentali all'attività agricola sono ammissibili solo nel caso in cui siano ubicati all'interno dell'azienda agricola, ossia su particelle presenti nel fascicolo aziendale purché ubicate in zona agricola Area "E" ovvero, nelle zone destinate esclusivamente all'agricoltura dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, anche se non classificate come zone "E".

I fabbricati potranno essere finanziati a condizione che siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati richiesti e ammessi. Ciò anche nel caso in cui gli impianti ed attrezzature non siano oggetto di finanziamento o siano già in possesso dell'azienda. Tale condizione sarà verificata anche al momento dell'accertamento finale.

Sono ammissibili interventi per fabbricati da utilizzare in combinazione con parti adibite ad usi diversi (es: piano terra rimessa agricola e piano primo abitazione o per attività di diversificazione) a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla L.R.13/90 anche nei casi in cui non venga richiesto il parere da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso i costi comuni (tetto, fondamenta, Impianto termoidraulico ecc.) debbono essere ripartiti per quota parte in base ai millesimi di volume .

Non sono ammissibili gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale (verificabile tramite causale specifica del bonifico).

I fabbricati oggetto di finanziamento potranno avere le seguenti destinazioni d'uso:

#### **1.1. Fabbricati per le produzioni zootecniche, quali:**

- stalle e ricoveri per il bestiame, comprese le recinzioni di servizio a tali strutture;
- locali e strutture fisse adibiti al contenimento degli animali nelle varie fasi di allevamento;
- fienili, silos e locali di stoccaggio alimenti;
- locali per la preparazione degli alimenti;
- concimaie e strutture di accumulo delle deiezioni,

#### **1.2. Fabbricati per le produzioni vegetali:**

- costruzione di serre, intese come strutture stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente a colture specializzate con coperture stabili. Non sono ammissibili le strutture mobili stagionali (tunnel).

E' escluso dal finanziamento qualsiasi tipo di serra con copertura fotovoltaica

**1.3 Fabbricati necessari per il diretto svolgimento dell'attività agricola:**

- ricoveri per macchine e attrezzature agricole;
- silos, serbatoi idrici;
- depositi di stoccaggio per produzioni per uso aziendale, fertilizzanti, sementi e fitofarmaci;

**1.4 Fabbricati ed impianti destinati all'attività di lavorazione/conservazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:**

realizzazione e/o ristrutturazione di strutture e di impianti di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 a condizione che:

- **I prodotti trasformati debbono derivare per almeno il 60% da materia prima di origine aziendale in termini di quantità;**
- al momento dell'accertamento finale, gli investimenti siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi;
- riguardino la lavorazione di prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita del processo di lavorazione, compresi nell'Allegato I (elenco previsto dall'art.38 del trattato sul funzionamento della UE.),
- abbiano una dimensione commisurata all'attività da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti.

I locali adibiti alla degustazione dei prodotti aziendali possono essere ammessi a finanziamento solo in presenza di punti vendita e fino ad un massimo di mq 70.

**2. Macchine e attrezzature nuove e/o usate** tecnologicamente avanzate, rapportate alle effettive esigenze aziendali e finalizzate al rispetto di almeno uno dei seguenti parametri:

- miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro rispetto agli obblighi imposti dalle norme vigenti;
- riduzione dei costi di produzione, delle emissioni nocive nell'atmosfera e risparmio energetico;
- riduzione dell'uso di mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione (sistema di guida automatica, controllo della sovrapposizione dei passaggi ecc.);
- miglioramento delle qualità delle produzioni;
- razionalizzazione dei processi produttivi e dei mezzi di produzione aziendali.

Le macchine saranno considerate tecnologicamente avanzate qualora siano in possesso del marchio CE e del relativo numero di matricola.

Le trattrici e le macchine semoventi (con esclusione delle macchine non circolanti su strade pubbliche) dovranno essere commisurate alla SAU derivante dal fascicolo aziendale e alla dotazione di macchine semoventi caricata nei registri UMA. Le fonti di certificazione del dato devono essere aggiornate e validate al più tardi 90 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno.

In particolare si dovrà tenere conto di un rapporto massimo di potenza espressa in kW/Ha valutata secondo la seguente metodologia:

- a tutte le aziende sono attribuiti 100 KW forfettari, come dotazione base, che coprono totalmente i primi 10 Ha di SAU aziendale;
- per ogni eventuale ettaro di SAU, oltre i primi 10, si sommano ai KW di cui al punto precedente, ulteriori 8 KW per Ha di SAU

Ai fini del calcolo sopra indicato, non vengono computate:

- le trattrici e le macchine semoventi con oltre 10 anni di età e quelle oggetto di contratto di noleggio come risultante dall'elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA);
- furgoni ed autocarri, motopompe;
- macchine semoventi normalmente non circolanti su strada, quali carri unifeed-trapiantatrici.

Relativamente al finanziamento di macchine semoventi quali furgoni ed autocarri si precisa che gli stessi debbono essere strettamente correlati all'attività produttiva aziendale, avere una portata utile di carico inferiore a 5 tonnellate e un massimo di tre posti a sedere.

Sono esclusi da ogni finanziamento veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari.

Fermo restando l'applicazione del rapporto Kw/Ha SAU per le macchine semoventi, sono in ogni caso escluse le macchine appartenenti alle seguenti categorie se ricadono al di sotto dei limiti di superficie aziendale accertata al momento della presentazione della domanda di sostegno:

- Mietitrebbiatrice non ammissibile al di sotto di Ha. 150 di superficie raccoglibile;
- Irroratrice semovente non ammissibile al di sotto di Ha. 200 di superficie da trattare;
- Falcia-trincia-caricatrice semovente non ammissibile al di sotto di Ha. 200 di superficie raccolta;
- Vendemmiatrice semovente non ammissibile al di sotto di Ha. 15 di superficie raccolta;
- Vendemmiatrice trainata non ammissibile al di sotto di Ha. 5 di superficie raccolta;
- Seminatrici su sodo non ammissibile al di sotto di Ha 30 di colture specifiche seminabili con tali attrezzature;
- Seminatrici combinate non ammissibile al di sotto di Ha 20 di colture specifiche seminabili con tali attrezzature;

**L'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- a) Debbono essere acquisiti dal primo proprietario;
- b) Non devono aver beneficiato di contributo pubblico dimostrato tramite produzione di fattura originale di acquisto;
- c) il loro valore dovrà essere calcolato sulla base del prezzo di acquisto decurtato delle quote di ammortamento già maturate (9% annue) di cui al Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988 Specie 1a;
- d) tra cedente e acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta), né possono essere coniugi, né conviventi di fatto (unioni civili).

In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore spesa tra il valore stabilito al punto c) e l'importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto.

**3. Apparecchiature e le strumentazioni informatiche nuove**, compreso il relativo software di gestione, e/o direttamente connesso alle attività aziendali.

**4. Investimenti per ricoveri in alpeggio e per i punti d'acqua in area montana**. Abbeveratoi, fontanili, microinvasi, opere di captazione destinati a garantire il rifornimento idrico e il ricovero per gli animali allevati al pascolo (gestione dei pascoli, recinzioni e opere di contenimento e cattura dei capi, punti di abbeveraggio, impianti per l'alimentazione di allevamenti allo stato brado);

**5. Opere di miglioramento fondiario:**

- impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni con durata vegetativa ed economica maggiore di 10 anni secondo quanto riportato nella letteratura, con esclusione di impianti forestali, rapido accrescimento (Short Rotation) e di tutti quelli finanziabili con le misure forestali;
- impianti per la protezione delle colture con reti antinsetto;
- capannine agro-meteorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;
- dispositivi per la raccolta delle acque contaminate da prodotti fitosanitari rimasti nelle attrezzature e dalle acque di lavaggio delle stesse (biobed);
- opere di viabilità ed elettrificazione aziendale;
- opere di sistemazione idraulico agraria delle reti aziendali ivi incluse opere di drenaggio, livellamento e risanamento dei movimenti franosi;
- recinzioni finalizzate all'allevamento zootecnico sia brado che semibrado e sistemi di contenimento, sistemi di allerta e sorveglianza;
- Recinzioni mobili per la difesa delle coltivazioni da animali selvatici,
- impianti di irrigazione che consentano un risparmio delle risorse idriche (utilizzo di contatori per il prelievo dell'acqua) secondo le modalità riportate al paragrafo 5.1.3 "requisiti del progetto";
- costruzione e/o ristrutturazione di invasi (laghetti collinari e cisterne di accumulo di acque piovane e/o di lavorazione dei prodotti agricoli), utilizzati esclusivamente per uso irriguo.

#### **6. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:**

- investimenti per la produzione di energia da biogas con utilizzo esclusivo dei sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali nell'arco di Km. 30. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate.
- investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico, eolico-idraulica e geotermica;
- caldaie e pirogassificatori alimentati con legname di produzioni aziendali.

Le potenzialità produttive degli impianti per la produzione di energia rinnovabile devono essere proporzionate al fabbisogno energetico aziendale. Per fabbisogno aziendale si intende l'energia elettrica (EE) e l'energia termica (ET) necessaria ai processi produttivi, comprese le esigenze dell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo. La EE e la ET necessaria ai processi produttivi viene calcolata prendendo il consumo medio degli ultimi 3 anni, incrementato dei maggiori consumi calcolati per il funzionamento dei nuovi investimenti richiesti con la presentazione del nuovo Piano di Sviluppo Aziendale e dimostrato con apposita relazione tecnica. E' consentita una tolleranza massima del 20%. Nel caso di azienda di nuova costituzione il fabbisogno energetico sarà calcolato in via preventiva all'interno della relazione tecnica in base agli investimenti proposti.

L'energia prodotta deve essere utilizzata nel ciclo produttivo dell'azienda. In ogni caso, la dimensione produttiva non può superare i 250 KW.

Non potranno essere finanziati impianti ad energie rinnovabili se finalizzati unicamente a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo.

Nel caso di investimenti per impianti fotovoltaici gli stessi potranno essere finanziati a condizione che siano integrati nei fabbricati aziendali. Non possono in nessun caso essere ammessi impianti fotovoltaici realizzati a terra e su serra.

Non sono ammissibili impianti a biomassa che producono energia elettrica, qualora non sia anche utilizzato almeno il 40% di energia termica prodotta.

**Non sono in nessun caso ammissibili gli investimenti di cui sopra nel caso in cui vengano richiesti i contributi specifici per il GSE**

**7. Acquisto terreni:** è consentito entro il limite massimo del 10% del costo totale degli investimenti ammessi all'aiuto della presente misura, nel solo caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima

volta, e che presentano domanda di sostegno relativa alla presente misura nell'ambito del "pacchetto giovani".

**8. Contributi in natura:** possono essere ammessi contributi in natura, per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato, da fatture o documenti di valore probatorio equivalente e qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

**8.1.** Al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Es.:  $A \leq (B - C)$  dove:

A = (Contributo pubblico totale);

B = (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = (Costo del materiale e delle prestazioni in natura).

Nel caso in cui il Contributo pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il Contributo pubblico totale fino al soddisfacimento della requisito in questione.

**8.2.** limitatamente a un importo di € 50.000,00 per domanda (al netto dei materiali fatturati) ;

**8.3.** il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accertati sul mercato;

**8.4.** il valore e la fornitura dei contributi possano essere valutati e verificati in modo oggettivo;

**8.5.** nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e la retribuzione oraria come da prezzario;

**8.6.** limitatamente ai lavori di carattere agronomico quali impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni, nel rispetto dei limiti di settore, per la sistemazione dei terreni, drenaggi fino a una profondità massima di mt. 1,5, recinzioni prive di cordoli in muratura, opere e linee fisse di irrigazione;

**8.7.** se eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli con manodopera familiare, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo e realizzati attraverso i mezzi in dotazione dell'azienda o mediante noleggio degli stessi, da comprovarsi con idonea fattura;

**8.8.** se richiesti e identificabili nel computo metrico estimativo di spesa presentato al momento della domanda;

**8.9.** se rendicontati e presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nel prezzario delle opere agricole vigente al momento della presentazione delle domande.

**Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti sopra riportati comporterà il non riconoscimento della modalità di "esecuzione lavori in economia" e quindi i corrispondenti importi ai fini della liquidazione dovranno essere obbligatoriamente fatturati.**

**9. Spese generali :**

Esse comprendono:

a) onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;

b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);

c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;

Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:



- 10 % nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili, **secondo la seguente tabella modulata per scaglioni di incremento:**

SPESA RICHIESTA	% max. spese tecniche
- Inferiore/uguale a 200.000 €	10%
- Per la parte eccedente i 200.000 € e fino a 400.000 €	8%
- Per la parte eccedente i 400.000 €	5%

- 2 % nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere ritenute fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, ne tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, oleifici, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione in genere);
- 1 % per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili e presentati al momento di rilascio della domanda di sostegno.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare il 10% della spesa per singolo investimento nelle rispettive % di aiuto.

## 5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

### 5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

**Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.**

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

- per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento.
- nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
- nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc), dalla data della comunicazione dell'inizio dei lavori, inoltrata successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

Affinché la spesa sia ammissibile, ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola

## **Retroattività della spesa**

Per le sole domande presentate a valere del bando di cui al DDS 35/AEA/2016 e DDS 101 del 03-03-2016 valgono le seguenti disposizioni:

In caso di reiterazione di una domanda di sostegno dichiarata ammissibile ma non finanziata per carenza di risorse, il diritto alla retroattività della spesa sarà riconosciuto, solo per le opere ed impianti descritti nel progetto presentato con la prima domanda di sostegno, risultati ammissibili, e solo per le quantità e per le tipologie in esso riportate, a decorrere dal giorno successivo la data di presentazione della prima domanda di sostegno.

In caso di reiterazione di una domanda di sostegno non assoggettata ad istruttoria ai sensi del DDS n 537 /AEA del 19/9/2016 e del DDS. n. 90 del 22-12-2016 il richiedente al momento della presentazione della domanda indica se intende richiedere il riconoscimento della retroattività della spesa e per quali investimenti. Il diritto alla retroattività della spesa potrà essere riconosciuto previa verifica dell'ammissibilità della prima domanda di sostegno presentata e degli investimenti interessati. A tale scopo le valutazioni dei requisiti dell'azienda e del progetto sono effettuate tenendo conto dei dati della prima domanda e della DUP della stessa annata agraria.

Per quanto sopra per le domande presentate a valere sul presente bando si applicano le norme generali indicate nel primo capoverso del presente paragrafo.

Le domande dichiarate non ammissibili nei precedenti bandi non possono beneficiare in nessun caso della retroattività della spesa.

### *5.3.2 Spese non ammissibili*

Non sono ammesse le spese sostenute senza l'utilizzo del conto corrente dedicato (Cfr. Definizioni).

Inoltre non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di fabbricati;
- b) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc.);
- c) spese per l'acquisto di animali, piante annuali, perenni, cespugli e loro messa a dimora;
- d) spese sostenute dagli apicoltori in investimenti per nomadismo;
- e) IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- f) interessi passivi;
- g) Spese tecniche per la compilazione delle domande;
- h) spese bancarie e legali;
- i) spese non riconducibili ai prezzari di riferimento, ivi compreso il prezzario agricolo;
- j) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda;
- k) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- l) spese per opere di manutenzione ordinaria
- m) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;

- n) spese per interventi su strade interpoderali;
- o) spese per veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari;
- p) spese per fabbricati, macchine e attrezzature destinati all'utilizzo in campo forestale, ad esclusione degli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della L.R.6/2005.
- q) Spese per interventi previsti in altre misure;
- r) spese per Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato;
- s) spese per investimenti sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13;
- t) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- u) spese per stipula di polizze fidejussorie;
- v) spese per serre realizzate con strutture mobili senza la presenza di alcun tipo di fondazione, stagionali (tunnel) e qualsiasi tipo di serra con copertura fotovoltaica anche parziale.

## 5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

### 5.4.1 Entità dell'aiuto

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di € 750.000 per beneficiario per l'intero periodo 2014-2020.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo .

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione dell'aiuto	Tipologie di investimento			
	Trattori, macchine semoventi e relativa attrezzatura agricola	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione e punti vendita aziendali e punti vendita extra aziendali in filiera	Altri investimenti	Investimenti prioritari di cui alla Tabella 1. esclusa la trasformazione /commercializzazione i punti vendita i trattori le macchine semoventi e la relativa attrezzatura
Giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento (*)	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>
Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>
Investimenti realizzati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>
Agricoltori beneficiari della misura 10.1. o 11. nell'ambito di un accordo agroambientale d'area (**)	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>

Altri agricoltori	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>
-------------------	------------	------------	------------	------------

(\*) Giovane agricoltore: E' considerato giovane agricoltore colui che al momento della domanda rispetta tutte le seguenti condizioni:

- 1- non aver compiuto il 41° anno di età al momento della presentazione della domanda di sostegno nella sottomisura;
- 2- essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali-coltivatori diretti", della C.C.I.A.A ) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno nella sottomisura;
- 3- capacità professionale dimostrata con le stesse condizioni previste per l'accesso alla misura 6.1 del presente programma o in base alla misura 112. **Tale requisito può essere dimostrato entro la data di presentazione del saldo finale.**

(\*\*) Gli investimenti possono beneficiare del tasso maggiorato qualora siano collegati alle operazioni di cui agli articoli 28 o 29 del Reg. (UE) 1305/13

## 5.5 Selezione delle domande di aiuto

### 5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri:

<b>CRITERI DI SELEZIONE E PESI</b>	<b>PESO %</b>
A. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati <sup>6</sup>	15%
B. Realizzazione di investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie dal PSR per i diversi settori produttivi	50%
C. Investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica	15%
D. Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento	5%
E. Aumento di occupazione in termini di ULA, oltre il livello minimo di ammissibilità che si dimostra concretamente con gli investimenti strutturali realizzati	15%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

<b>Priorità A: Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati.</b>	<b>Punti</b>
Domande presentate da aziende ubicate in area rurale D	1
Domande presentate da aziende ubicate in area rurale C3	0,8

<sup>6</sup> Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e per aree rurali cfr. **Allegato 7**

Domande presentate da aziende ubicate in area rurale C2	0,3
Altre domande	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Aree D C3 e C2) si farà riferimento:

1. nel caso di opere fisse ed impianti alla prevalenza della spesa in area D, C3 e C2 (la spesa in opere fisse e impianti sarà attribuita all'area D se oltre l'80% della spesa riguarda investimenti che ricadono in area D (punti 1), all'area C3 se oltre l'80% della spesa ricade in area C3 oppure D e C3 (punti 0,8) ; all'area C2 se oltre l'80% della spesa ricade in area C2 oppure D,C3 e C2 o C3 e C2 (punti 0,3).
2. nel caso di sole opere mobili ed attrezzatura agricola si farà riferimento alla prevalenza della SAU aziendale in area D, C3 e C2 (oltre l'80% della SAU totale). In caso di aziende che superino l'80% della SAU sommando le aree D e C3 si assegnerà punteggio di 0,8, in caso di superamento dell'80% della SAU sommando le aree D, C3 e C2 si assegnerà punteggio di 0,3.
3. nel caso di opere miste alla zona di appartenenza cui è connessa la maggiore spesa, calcolata con le modalità riportate ai punti 1 e 2.

<b>Priorità B: Realizzazione di investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie per i diversi settori produttivi</b>	<b>Punti</b>
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) $\geq$ al 70% sul costo totale (escluse spese tecniche)	1
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) $\geq$ al 50% e $<$ al 70% sul costo totale (escluse spese tecniche)	0,75
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) $\geq$ al 30% e $<$ al 50% sul costo totale (escluse spese tecniche)	0,5
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) $<$ al 30% sul costo totale (escluse spese tecniche)	0

Gli investimenti considerati prioritari per ciascun settore produttivo sono esclusivamente quelli indicati nella tabella seguente:

<b>SETTORE DI INTERVENTO</b>	<b>INVESTIMENTI AMMISSIBILI CON DIRITTO DI PRIORITA' SETTORIALE</b>
<b>VITIVINICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fabbricati e impianti per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti di qualità (DOC, DOCG ed IGP);</li> <li>➤ investimenti destinati a garantire la qualità del prodotto in tutte le fasi di produzione aziendale della materia prima: rimorchi specifici per il trasporto delle uve in acciaio inox e/o refrigerati;</li> <li>➤ nuovi impianti di vigneti, autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;</li> <li>➤ Trattrici specifiche per la gestione del vigneto, a ruote differenziate o isodiametriche, con dispositivo sterzante anteriore o articolato al centro, dotate di carreggiata ridotta e baricentro basso, di potenza massima inferiore a 75 KW dotate di cabine con</li> </ul>

	<p>filtri a carboni attivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nel vigneto: macchine semoventi, trainate e/o portate specifiche per le fasi di raccolta meccanizzata, di potatura sia verde che secca e raccolta sarmenti, cimatura, legatura, trinciatura e lavorazione del terreno con dispositivi interceppo, spollonatrici;</li> <li>➤ Macchine per il pirodiserbo;</li> <li>➤ Irroratrici di prodotti fitosanitari riconducibili ad almeno una delle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Irroratrice a recupero di prodotto di tipo “a tunnel”</li> <li>➤ Irroratrici in grado di distribuire il prodotto solo in presenza di bersaglio con controllo automatico e ugelli antideriva ;</li> <li>➤ Sistemi ad ultrasuoni per il riconoscimento della pianta da trattare con sistema di blocco automatico dell’erogazione in assenza di vegetazione;</li> <li>➤ Macchine per la distribuzione dei fitofarmaci con dispositivo elettrostatico</li> </ul> </li> <li>➤ Sistemi di rilevazione tramite droni dotati di specifici strumenti per la gestione del vigneto.</li> </ul>
<b>OLIVICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Macchine semoventi e/o portate per la raccolta meccanizzata delle olive. Sono escluse le attrezzature agevolatrici per la raccolta manuale;</li> <li>➤ Macchine per la potatura meccanica e per la distribuzione dei fitofarmaci a basso volume;</li> <li>➤ Impianti per la trasformazione e/o commercializzazione aziendale a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata, in termini di quantità, sia di provenienza aziendale e strutture fisse, ad essi strettamente funzionali;</li> <li>➤ Nuovi Impianti di oliveti per produzioni DOP e/o per impianti di oliveti delle specie minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti della misura 10.1.</li> </ul>
<b>ORTOFRUTTA</b>	<p>Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nei frutteti riconducibile ad almeno una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Trattatrici specifiche per la gestione del frutteto, a ruote, differenziate o isodiametriche, con dispositivo sterzante anteriore o articolato al centro, dotate di carreggiata ridotta e baricentro basso, di potenza massima inferiore a 75 Kw, dotate di cabine con filtri a carboni attivi;</li> <li>➤ Carri raccolta semoventi compresi quelli con dispositivi agevolatori a nastro;</li> <li>➤ Irroratrici di prodotti fitosanitari con caratteristiche riconducibili ad uno dei seguenti sistemi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistemi per il recupero del prodotto che oltrepassa la vegetazione;</li> <li>- Irroratrici in grado di distribuire il prodotto solo in presenza di bersaglio;</li> <li>- Sistemi ad ultrasuoni per il riconoscimento della pianta da trattare con sistema di blocco automatico dell’erogazione in assenza di vegetazione;</li> <li>- Macchine per la distribuzione dei fitofarmaci con dispositivo elettrostatico</li> </ul> </li> <li>➤ Macchine per il pirodiserbo;</li> <li>➤ Macchine per la trinciatura spollonatura, e lavorazione del terreno con dispositivi interceppo;</li> <li>➤ Impianti di trasformazione e commercializzazione e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>➤ Impianti di condizionamento e refrigerazione;</li> <li>➤ Sistemi di protezione integrati con reti fotosellettive, antinsetto;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Impianti di irrigazione e/o fertirrigazione localizzata o a goccia o che determinino una sensibile riduzione dei volumi idrici rispetto alla situazione di partenza;</li> <li>➤ Nuovi Impianti di frutteti per impianti di varietà minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti della misura 10.1.</li> <li>➤ Attrezzature specifiche per la coltivazione degli ortaggi, quali: trapiantatrici, baulatrici e stenditelo, seminatrici di precisione specifiche per ortaggi con distanza tra le file inferiori a 25 cm., attrezzature specifiche per la raccolta;</li> </ul>
<b>FLOROVIVAISMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Investimenti volti a favorire la produzione e la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione,</li> <li>➤ realizzazione di punti vendita aziendali, nella quale almeno il 60% della produzione provenga dalla stessa azienda;</li> <li>➤ investimenti (impianti e serre) finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale, nonché all'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili riconducibile ad almeno una delle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti di irrigazione a goccia, fertirrigazione localizzata o irrigazione in serra;</li> <li>• Macchina irroratrice di antiparassitari a scorrimento automatico soprabancali ;</li> <li>• Sistemi automatici e computerizzati di controllo dei parametri climatici;</li> <li>• Tecnica del floating che prevede la coltivazione su soluzione nutritiva stagnante, senza substrato, di piante seminate o trapiantate in contenitori di polistirolo o altro materiale plastico.</li> <li>• Tecnica di irrigazione del flusso e riflusso sia a terra che su bancale;</li> <li>• Impianti ad osmosi inversa o a resine scambiatrici di ioni per la desalinizzazione delle acque irrigue;</li> </ul> </li> </ul>
<b>OLEAGINOSE E PROTEAGINOSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Impianti di trasformazione e/o commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>➤ Impianti e relative strutture di stoccaggio delle produzioni aziendali strettamente commisurate ai fabbisogni alimentari zootecnici;</li> <li>➤ Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dei mezzi tecnici quali spandiconcime, macchine e attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci, seminatrici combinate e per la semina su sodo con dispositivi di erogazione fitofarmaci e/o fertilizzanti solo quando siano associati a sistemi di agricoltura di precisione rilevazione GPS (o analoghi) e rilevazione tramite droni. Tale priorità non è in nessun caso applicabile alle trattrici.</li> </ul>
<b>CEREALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Impianti e relative strutture per lo stoccaggio delle produzioni aziendali con tecnologie che consentono di evitare l'utilizzo di sostanze chimiche (atmosfera controllata-tecnologia del freddo-sistema a sacconi );</li> <li>➤ Impianti di trasformazione e/o commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>➤ Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dei mezzi tecnici quali spandiconcime, macchine e attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci, seminatrici combinate e per la semina su sodo con dispositivi di erogazione fitofarmaci e/o fertilizzanti solo quando siano associati a sistemi di agricoltura di precisione rilevazione GPS (o analoghi) e rilevazione tramite droni. Tale priorità non è in nessun caso applicabile alle trattrici.</li> </ul>

<p><b>SETTORE SEMENTIERO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ investimenti finalizzati all'adozione di sistemi di certificazione della qualità e di produzioni no OGM;</li> <li>➤ impianti per l'essiccazione e lavorazione delle sementi ed impianti e strutture fisse di stoccaggio ad essi strettamente funzionali;</li> <li>➤ macchine per la meccanizzazione della raccolta delle sementi con esclusione di quelle normalmente utilizzate per la raccolta dei cereali;</li> </ul>
<p><b>CARNI BOVINE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ impianti per la produzione di mangimi aziendali (adeguati agli animali allevati) e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>➤ Investimenti finalizzati alla produzione della linea Vacca-Vitello con razze ad attitudine per la produzione della carne: ed investimenti finalizzati all'impiego di tecniche di allevamento brado e semibrado: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stalle con divisione netta delle aree destinate alle fattrici, da quelle riservate alla rimonta, ai tori al box per i vitelli;</li> <li>• Paddock esterni;</li> <li>• Fienili;</li> <li>• Silos;</li> <li>• Impianti di trattamento dei reflui</li> <li>• Recinzioni fisse;</li> <li>• Abbeveratoi sia fissi che mobili;</li> <li>• Box esterni amovibili;</li> <li>• Sistemi di cattura degli animali (corral)</li> <li>• Mangiatoie portafieno;</li> <li>• Contenitori a tramoggia per la distribuzione di mangimi concentrati);</li> </ul> </li> <li>➤ Investimenti ed impianti per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge;</li> <li>➤ impianti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali nel rispetto dei vincoli di cui al paragrafo 5.2.1. punto 1 <i>Fabbricati strumentali all'attività agricola</i> punto. 1.4 e strutture ad essi strettamente funzionali.</li> </ul>
<p><b>CARNI SUINE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ impianti per la produzione di mangimi aziendali (adeguati agli animali allevati) e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>➤ Investimenti ed impianti per minimizzare l'impatto ambientale, con particolare riferimento al rispetto della direttiva nitrati ed allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge;</li> <li>➤ Impianti di climatizzazione ed alimentazione automatizzati;</li> <li>➤ impianti trasformazione e commercializzazione dei prodotti esclusivamente aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> </ul>
<p><b>SETTORE AVICOLO (CARNI E UOVA)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ interventi per minimizzare l'impatto ambientale e per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge;</li> <li>➤ impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> </ul>
<p><b>SETTORE DEL LATTE BOVINO E DEI RELATIVI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Macchine innovative per la mungitura favorevoli alla limitazione della carica batterica;</li> <li>➤ Investimenti strutturali destinati al miglioramento del benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge;</li> <li>➤ Impianti per la produzione di mangimi aziendali (adeguati agli animali allevati ) e</li> </ul>



	<p>strutture fisse, ad essi strettamente funzionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ impianti per la trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> </ul>
<b>SETTORE OVINO E CAPRINO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ impianti di trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>➤ Impianti ed attrezzature per la mungitura meccanica e la refrigerazione del latte e strutture fisse ad essi strettamente funzionali, favorevoli alla limitazione della carica batterica del latte;</li> <li>➤ Strutture per ricovero di animali (ovili e fienili commisurati agli animali aziendali);</li> <li>➤ Attrezzature per la distribuzione al pascolo di fieno e mangimi;</li> <li>➤ Sistemi di recinzione per il pascolo brado e semibrado;</li> </ul>
<b>FORAGGERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ investimenti per la razionalizzazione e dei mezzi tecnici ai fini della riduzione dei costi di produzione ed al mantenimento della qualità produttiva: <ul style="list-style-type: none"> <li>• falcia-condizionatrici.</li> </ul> </li> </ul>
<b><u>Settore delle produzioni di nicchia (piante officinali, *piccoli frutti, cunicoli, selvaggina, avicoli minori, miele, elicoltura, luppolo, canapa)</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi strettamente funzionali.</li> </ul> <p>*La categoria piccoli frutti comprende: ribes, uva spina, mirtillo, lampone, mora, visciola, amarena.</p>
<b>Priorità orizzontale a tutti i settori produttivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici (invasi di accumulo idrico, riuso di acque reflue);</li> <li>➤ investimenti per la riduzione dei consumi energetici degli impianti di trasformazione aziendali di oltre il 30%;</li> <li>➤ investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per uso aziendale;</li> <li>➤ sostituzione di tetti in amianto con pannelli fotovoltaici e/o solari;</li> <li>➤ Impianti per la produzione di energia da biogas qualora si effettui il compostaggio del digestato. Non possono essere utilizzate colture dedicate.</li> </ul>

<b>Priorità C: Investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica</b>	<b>Punti</b>
- Aziende con PS da 12.000 a 25.000	1
- Aziende con PS da 25.001 a 70.000	0,6
- Aziende con PS da 70.001 a 100.000	0,3
- Aziende con PS maggiore di 100.000	0

Il dimensionamento in termini di Produzione Standard è determinato, al momento della domanda, nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - 2010 Regione Marche (**Allegato 1 e 1 bis**). Il Piano Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA aggiornato e validato al più tardi 90 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno.

Culture/allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti dal PSA che non siano riconducibili secondo la suddetta Tabella alle tipologie valorizzate da INEA non potranno essere computati. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie. Per il calcolo dello Standard Output si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

<b>Priorità D: Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento</b>	<b>Punti</b>
- Richiedente giovane imprenditore che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: 1-età non superiore a 40 anni ( 41° anni non compiuti); 2-essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali- coltivatori diretti", della C.C.I.A.A ) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno nella sottomisura; 3- capacità professionale dimostrata con le stesse condizioni previste per l'accesso alla misura 6.1 del presente programma o in base alla misura 1.1.2. del PSR Marche 2007-2013. <b><u>Tale requisito può essere dimostrato entro la data di presentazione del saldo finale.</u></b>	1
- Altri richiedenti	0

<b>PRIORITA' E: Aumento di occupazione in termini di ULA, oltre il livello minimo di ammissibilità che si dimostra concretamente con gli investimenti strutturali realizzati</b>	<b>Punti</b>
Domande il cui progetto prevede un aumento di occupazione superiore ad 1 ULA quale differenza rispetto al livello di ammissibilità	1
Domande il cui progetto prevede un aumento di occupazione > 0,75 di ULA e <= 1 unità quale differenziale rispetto al livello di ammissibilità	0,8
Domande il cui progetto prevede un aumento di occupazione > 0,5 ULA e <= 0,75 unità quale differenziale rispetto al livello di ammissibilità	0,5
Domande il cui progetto prevede un aumento di occupazione > 0,25 ULA e <= 0,5 unità quale differenziale rispetto al livello di ammissibilità	0,3
Altre domande	0

L'incremento di occupazione viene valutato in base alla situazione aziendale conseguente alla realizzazione del piano degli investimenti.

L'incremento dovrà essere dimostrato mediante raffronto tra la situazione di partenza e quella conseguita successivamente al completamento del piano degli investimenti.

La situazione ex ante sarà calcolata sulla base delle colture/allevamenti /attività di trasformazione /attività connesse risultanti dal Piano colturale presente al momento della domanda.

Le ULA ex post saranno calcolate sulla base dell'incremento di occupazione determinato esclusivamente da investimenti strutturali fissi e gli impianti realizzati con il piano di miglioramento.

Il Piano Colturale e la consistenza zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno / pagamento se confermate con la Domanda Unica di pagamento del 1^ pilastro.

Per il calcolo della ULA le tabelle di riferimento sono quelle di cui Allegato 1 (con esclusione della sezione B) e 2 al Regolamento Regionale 04 novembre 2013, n. 6 "Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21".

## 5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D- E) di cui al paragrafo 5.5.1.;
- si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D- E) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella delle priorità.
- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.
- Sono ammesse le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20 ottenuto con i soli criteri B ed E.

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando, al netto della quota di riserva del 10% della dotazione finanziaria stessa.

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale.

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; di conseguenza il punteggio non può mai aumentare.

Le domande che a seguito della fase istruttoria risultano avere un punteggio inferiore alla prima delle domande non sottoposte ad istruttoria sono automaticamente escluse dalla graduatoria finale.

Nel caso di priorità legate all'incremento delle ULA il requisito sarà verificato all'atto del saldo finale. Qualora a seguito di tale verifica si determini una riduzione del punteggio e le domande risultino avere un punteggio inferiore alla prima delle domande non sottoposte ad istruttoria, è stabilita la decadenza totale delle domande in questione.

## 6. Fase di ammissibilità

### 6.1 Presentazione della domanda di sostegno

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento<sup>(7)</sup>.

#### 6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: **<http://siar.regione.marche.it>** mediante:

---

<sup>7</sup> L. 241/90 art.2

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda
- **caricamento su SIAR** degli allegati **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; **è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.**

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

#### 6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal **giorno 31-03-2017** e fino al giorno **12-09-2017**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione

**La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande**

#### 6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:

**Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere obbligatoriamente la seguente documentazione a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti**

- a) Dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc. ) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.
- b) eventuale dichiarazione di essere in zona sottoposta a vincolo che necessita del parere di altre amministrazioni (SIC-ZPS-vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – Zona Parco, **Comuni del cratere sismico (sisma 2016)** ecc.)
- c) Relazione **tecnico agronomica**, contenente i seguenti elementi obbligatori in funzione degli investimenti richiesti:

1. Descrizione dettagliata degli interventi da realizzare identificando il progetto imprenditoriale che si intende concretizzare comprensiva della descrizione dello stato fisico di partenza, gli interventi previsti con la realizzazione del piano di miglioramento e la situazione post intervento;
2. Giustificazione della **scelta dei preventivi**, nel caso in cui non si sia scelto il preventivo più basso a parità di condizioni (**in mancanza di tale giustificazione verrà ammesso a contributo l'importo relativo al preventivo di importo più basso**);
3. Specifica dichiarazione del tecnico qualificato nel caso di **beni altamente specializzati** per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori e nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di richiesta di finanziamento;
4. Giustificazione dei **lavori in economia**, relativamente alla realizzazione di opere a carattere agroforestale (**qualora assente non verrà riconosciuta la modalità di esecuzione in economia**);
5. **Calcolo KW/sau** per acquisto trattrici e macchine semoventi (**se non presente non saranno ammessi gli investimenti correlati**);

6. Calcolo della superficie minima necessaria per **l'acquisto delle macchine semoventi e /o macchine operatrici** come indicato al paragrafo 2 del bando **(se non presente non saranno ammessi gli investimenti correlati)**;

7. Calcolo del **risparmio idrico potenziale** nel caso di ristrutturazione di impianti irrigui preesistenti **(se non presente non saranno ammessi gli investimenti correlati)**;

8. Calcolo **consumi energetici** nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. paragrafo 5.1.6. al punto 6) ed impiego dell'energia prodotta. Inoltre deve essere giustificata la provenienza della materia prima aziendale (cfr. paragrafo 5.1.6. al punto 6) **(se non presente non saranno ammessi gli investimenti correlati)**;

9. nel caso di **prodotti trasformati** indicare l'origine della materia prima, l'entità della materia prima di origine aziendale rispetto al totale, anche tenendo conto dell'eventuale aumento delle produzioni ottenuto con gli investimenti previsti dal piano degli investimenti in domanda **(se non presente non saranno ammessi gli investimenti correlati)**,

10. Nel caso di acquisto terreni previsto da misura 6.1 è necessario produrre una stima per la quantificazione del valore dell'immobile **(se non presente non saranno ammessi gli investimenti correlati)**.

**La documentazione relativa ai punti n. 2-3-4-5-7-8 deve essere obbligatoriamente, firmata e timbrata da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario; Agrotecnico).**

d) **Computo metrico estimativo analitico** completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle opere agricole approvato dalla Regione Marche. **Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzario delle opere agricole (Allegato 2).**

Per quanto non previsto dal prezzario delle opere agricole si potrà fare riferimento al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia a Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici vigente al momento della domanda.

Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista.

Per le eventuali voci non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.

E' data facoltà di determinare la congruità della spesa in base alla presentazione di n. 3 preventivi (come successivo punto d) anziché mediante presentazione di computo metrico in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: Impianti elettrici, Termoidraulici, di irrigazione, serre.

Nel caso di lavori in economia, esclusivamente di natura agro-forestale, nel computo metrico estimativo gli stessi vanno richiesti in un capitolo specifico, e dettagliati in maniera analitica per ciascuna opera e con voci di costo riferite al prezzario delle opere agricole e secondo le modalità riportate al paragrafo 5.2.1.punto 8.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, il computo metrico estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (ad es. tetto – fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

Il computo metrico estimativo timbrato e firmato in formato digitale non modificabile va presentato su sistema informativo SIAR. Contestualmente, a pena di inammissibilità, deve essere prodotto anche il medesimo elaborato in formato di foglio elettronico editabile.

e) **Disegni progettuali** relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali. Gli elaborati progettuali debbono essere timbrati e firmati dal tecnico progettista in formato digitale non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente. Contestualmente, a pena di inammissibilità, deve essere prodotto il medesimo elaborato in formato di file CAD editabile.

Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

1. Tavola recante quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda con ubicazione del fabbricato oggetto di intervento;
2. Tavola recante planimetrie e prospetti in scala 1:100 - dimensioni geometriche esterne/interne - sezioni significative che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto;
3. Tavola recante la destinazione precisa dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti – l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale
4. Tavola dei layout dettagliati relativi agli impianti ed attrezzature specifiche per gli interventi di trasformazione e/o commercializzazione e loro superfici di ingombro, anche nel caso in questi non siano richiesti a contributo;
5. Documentazione fotografica;
6. Eventuale dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.

f) **N. 3 preventivi dettagliati di spesa** forniti da ditte specializzate per ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzo vigente, datati, timbrati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro.

Nel caso di completamento/implementazione di impianti pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo.

g) **Relazione tecnica**, relativa ai fabbricati, oggetto di aiuto, che indichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, timbrata e firmata dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.

Deve inoltre essere presentata, **senza** che la mancanza determini l'inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti la seguente documentazione:

a) **Contratto di affitto pro quota**, nel caso di proprietà indivisa;

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

#### 6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

##### **Errori sanabili o palesi:**

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere

stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"<sup>(8)</sup>

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata **OBBLIGATORIA** per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

### **Delega, variazioni e integrazioni"**

**Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:**

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

---

<sup>8</sup> (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di sostegno o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata <sup>(9)</sup>.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC<sup>10</sup>

### **Invio di documentazione integrativa**

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC<sup>6</sup>

## **6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno**

Al fine di garantire la razionalizzazione del procedimento istruttorio potrà essere applicata la procedura semplificata per lo svolgimento delle istruttorie prevista dalla DGR 940 del 8/08/2016 e specificata nel DDS 537/AEA del 19/9/2016 e ss.mm.ii.

Tale procedura prevede che l'istruttoria venga svolta solo per le domande che, sulla base dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti al momento del rilascio della domanda, presentino i punteggi più elevati

Si procede in tal senso fino a quando il valore totale delle domande selezionate non raggiunga un valore pari al 150% della dotazione disponibile prevista dal bando, decurtata del 10% da destinare al fondo di riserva, generando così l'elenco delle domande da sottoporre ad istruttoria.

### 6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

**I controlli amministrativi** sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

---

<sup>9</sup> Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr. 7.1. del presente bando.

<sup>10</sup> Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.



Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

#### **1. la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti:**

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezziari regionali (Prezziario delle opere agricole / Prezziario delle Opere Pubbliche ) vigenti al momento della presentazione della domanda (opere edili e miglioramenti fondiari ecc.)

Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate- serre- impiantistica particolarmente complessa ecc.) ovvero analisi dei prezzi.

b) confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc.) oltre alla relativa relazione di scelta.

Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento o da commissione tecnica di valutazione (Commissione regionale, perizia giurata).

#### **Visite aziendali**

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;

- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

### **Attribuzione del punteggio di priorità**

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragr. 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso dell'incremento delle ULA è verificato anche all'atto del saldo finale.

#### *6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

#### *6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità*

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM<sup>11</sup>), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione,
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

---

<sup>11</sup> Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

#### 6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'esito istruttorio, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del Dirigente preposto al coordinamento della Misura.

#### 6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi della DGR n.573/16 e nel sito istituzionale [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR). **Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.**

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BUR; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

La comunicazione di finanziabilità e quella di non finanziabilità saranno inviate a mezzo PEC a firma del responsabile regionale di misura.

## 7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL)
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

### 7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta** di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, per cui solo nel caso di presentazione di quest'ultima è consentita la presentazione di una seconda variante.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- 1) modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento approvato,

- 2) modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate e/o del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. Frutteto, Oliveto), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).
- 3) modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- 4) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 5) cambio del beneficiario o del rappresentante legale può avvenire a condizione che :
  - il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
  - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale successivo all'ultimazione del piano aziendale;
  - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
  - subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria.

#### 7.1.1 *Presentazione delle domande di variazione progettuale*

Le domande di varianti possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano complessivo approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità <sup>12</sup>)

---

<sup>12</sup> Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni 1. Una domanda di sostegno, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è

### 7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) richiesta corredata da una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
- b) nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;

### 7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale **di 45 giorni** ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non comportino la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM .

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

## 7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi **"adeguamenti tecnici"**, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa quali :

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di SCIA, CIL e CILA;
2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;

---

registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

3. il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche);
4. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.

Le “**modifiche progettuali non sostanziali**” sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA, CIL e CILA.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria i seguenti cambiamenti:

- modifica del materiale per la pavimentazione;
- modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali);
- modifiche impianti elettrici e idrici;
- altezza dei rivestimenti- variazione del materiale infissi;
- quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura;
- modifica dei tracciati delle recinzioni e/o drenaggi e/o impianti irrigui nell'ambito della stessa particella, etc..

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportati al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

### **7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo**

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso

#### *7.3.1 Presentazione delle domande*

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA .

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

b) dimostrazione di aver dato avvio alla realizzazione del Piano di sviluppo aziendale.

c) in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale

### 7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

## 7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto massimo due volte**. **Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta**.

**Il SAL deve** rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e per la sua presentazione non necessita di presentazione di polizza fidejussoria.

E' possibile erogare acconti fino a 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

### 7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa, costituita da: libretto delle misure a firma del direttore dei lavori; documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione; registro di contabilità a firma del direttore dei lavori;  
In presenza di lavori in economia autorizzati la documentazione di cui sopra deve essere specificata.
2. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove richiesto) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), di asseverazione del Direttore dei lavori relativa alla computazione dei lavori concernente la domanda di contributo redatta secondo il modello predisposto dall'A.d.G. (**Allegato 5**) ;

4. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio né gravami di alcun genere (**Allegato 4**);
5. fatture e relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). Le fatture debbono recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, in difetto dovranno essere rettifiche, pena l'inammissibilità della spesa;
6. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
7. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato in via esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR:
  1. Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento; Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
  2. Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile<sup>13</sup>".
  3. Locazione finanziaria (Leasing): Tale forma di pagamento è ammissibile solo per l'acquisto di macchine ed attrezzature purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente al momento della presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dalle norme comunitarie.
4. Carta di credito e/o bancomat produrre estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In ogni caso non sono ammessi pagamenti effettuati tramite carte prepagate

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale

---

<sup>13</sup> Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00. Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)



#### 7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;

Il computo metrico consuntivo in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della PF Controlli Relativi ai Fondi Comunitari.

### 7.5 Domanda di pagamento di saldo

#### 7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. Entro e non oltre mesi 24 dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **le seguenti autodichiarazioni:**

- Dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici
- Dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art.46 e 47 con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della NIA (solo per i fabbricati adibiti a trasformazione e/o commercializzazione);
- Dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc. ) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, qualora non sia stata precedentemente presentata;
- Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 47 contenenti gli estremi dell'agibilità rilasciata dal Comune e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori ( per tutti gli investimenti finanziati) qualora non sia stata precedentemente consegnata.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, resa dal fornitore che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio e gravami di alcun genere (**Allegato 4**);
2. Dichiarazione, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sotto Misura 4.1 - “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” redatta secondo il modello predisposto dall'A.d.G. (**Allegato 6**);
3. Dichiarazione asseverata di un tecnico che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);
4. Stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere agricole o, solo per quanto non previsto, al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda.

Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista.

Per le eventuali lavorazioni non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta specifica analisi del prezzo.

I lavori in economia (esclusivamente di natura agro-forestale) dovranno essere riportati nello Stato Finale dei Lavori in un capitolo specifico e dettagliati in maniera analitica per ciascuna opera e con voci di costo riferite al prezzario delle opere agricole, secondo le modalità riportate al punto 8 del paragrafo 5.2;

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto - fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi);

5. disegni progettuali rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 3 del paragrafo 6.1.3, qualora non siano stati precedentemente consegnati e/o siano intervenute varianti edilizie;
6. fatture e relativo Documento di Trasporto (D.D.T. ). Le fatture debbono recare, il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, e nel caso di macchine ed attrezzature il numero seriale o di matricola;
7. per i macchinari usati dovrà essere prodotta la fattura originale di acquisto del bene oggetto di finanziamento nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, riguardante l'assenza di vincolo di parentela o i legami societari tra cedente e acquirente del bene stesso
8. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;
9. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione ( es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi ecc.);
10. Copia delle contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse cfr paragrafo 7.4.1. punto 7 del presente bando
11. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro, **Dichiarazione sostitutiva** al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “**Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

### 7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo aziendale;
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
  - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti e rendicontati;
  - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
  - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
  - la verifica delle ULA e delle priorità A, B, D ed E assegnate e tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
  - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

### Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

### Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento. Saranno infine effettuate eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo

### 7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Fatte salve le cause di forza maggiore, è possibile richiedere **una** sola proroga della durata massima di 6 mesi.

Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR:

1. relazione dal quale risulti:
  - i motivi che hanno determinato il ritardo ;
  - le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
  - il nuovo cronoprogramma degli interventi;
2. Appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea .

## 7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità ed agli obiettivi del progetto;
2. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigenti)<sup>14</sup>.
3. garantire il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art.71 del Regolamento UE 1303/2013. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data **di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale** (Decreto del Dirigente)<sup>14</sup>.
4. presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data del decreto di finanziabilità (graduatoria);
5. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
6. consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
7. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
8. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 **cf paragr. 7.6.1.**

### 7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato:

---

<sup>14</sup> Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che " 1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata). In caso di subentro di uno o più giovani imprenditori in un'azienda agricola preesistente, devono essere rispettate le condizioni di cui al citato art. 71; in particolare, deve essere rispettato l'onere del vincolo di destinazione degli investimenti cofinanziati che aveva realizzato il cedente.

**a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:**

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;
- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

**b) entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione,** il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Le spese sostenute per ottemperare all'informazione pubblicità, sono eleggibili al cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

I format pubblicitari definiti dalla società di comunicazione saranno adottati con atto dell'A. di G.

## **7.7. Controlli e sanzioni.**

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo<sup>15</sup> si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 3536 del 08/02/2016 e s.m.i., D.M. 180 del 23/01/2015.

---

<sup>15</sup> Articolo 63 Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

## **7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi**

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile

## **7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità<sup>16</sup>.**

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1306/2013 art. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

---

<sup>16</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali